

Altergon Italia srl

Integrazioni – istanza di A.I.A

Chiarimenti in merito al funzionamento dell'installazione nel mentre della conclusione dei lavori di cui al procedimento della modifica sostanziale AIA e relativi permessi a costruire

Ed. 1 rev.0 del 29/02/2024

Documento predisposto da Ing. D.Cerra ed ing. A.D'Amico



Indice del documento

Il documento si compone delle seguenti sezioni:

1	INTEGRAZIONI ISTANZA DI AIA	3
1.1	Premessa	3
2	PERMESSI DI COSTRUIRE	3
3	FUNZIONAMENTO DELL'INSTALLAZIONE NEL MENTRE DELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI	7
3.1	Gestione dei rischi in fase di cantiere	7
3.2	Adempimenti Legislativi	7
3.3	Misure mitigative da adottarsi in fase di cantiere	7

Allegato A – permessi di costruire

Allegato B- planimetria con indicazione dei permessi di costruire

1 INTEGRAZIONI ISTANZA DI AIA

1.1 Premessa

Il giorno 19/01/2024 alle ore 11.15 presso l'U.O.D 50 17 05 di Avellino si è tenuta, ai sensi dell'art.14 ter della L 241/90 e s.m.i e dell'art. 29-quater comma 5 della Parte Seconda Titolo III -bis del D.lgs 152/06 e s.m. la prima seduta della conferenza di Servizi, relativa all'istanza di modifica sostanziale per la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale

Lo scopo della seguente relazione è indicare la risposta dell'azienda, punto per punto alle integrazioni richieste.

2 PERMESSI DI COSTRUIRE

In sede di conferenza il Presidente chiede alla società di relazionare in merito al rapporto tra l'attività IPPC svolte e quelle previste nella modifica sostanziale ed in merito fa presente che è necessario produrre nel presente procedimento il permesso a costruire per le opere da realizzare, in particolare la congruità tra il permesso a costruire rilasciato dal Comune e l'intervento che viene autorizzato in AIA attraverso la modifica sostanziale

Nella tabella seguente sono riportati gli interventi (ampliamenti e modifiche strutturali) che sono stati presentanti nella domanda di modifica sostanziale dell'A.I.A e del riferimento del permesso di costruire. Si fa presente che in elenco sono presenti permessi di costruire che comprendono oltre agli interventi inseriti nella pratica di modifica AIA, anche interventi che ad oggi non rientrano negli obiettivi aziendali nel breve termine e che pertanto non sono stati inseriti nella pratica.

L'azienda si impegna pertanto ad attivarsi nel futuro, con adeguato anticipo, alla presentazione di un'ulteriore istanza di modifica AIA quando per gli interventi citati saranno delineate le tempistiche di realizzazione e di conseguenza i possibili impatti ambientali che ad oggi non sono definiti.

In allegato A sono presenti i permessi di costruire e la planimetria con le indicazioni.



N	Modifiche	Dettaglio	Numero di PdC	Oggetto PdC	Particelle	NOTE*
1	Ampliamento dei reparti produzione Plaster	Edificio B - Reparto Produzione Plaster a base Betametasone Valerate	PdC 01/2019	Nuovi fabbricati di servizio area nord e ristrutturazione interna Ed. B	1228/1236	
		Edificio B - Reparto di Produzione Plaster base Lidocaina	PdC 06/2019	Ristrutturazione di alcuni fabbricati industriali edificio B-C-D e sopraelevazione del fabbricato monopiano di interconnessione fra gli Ed. A-D	1228/1236/1234	la particella 1234 non è più esistente perché è stata inglobata nella 1236 – questa informazione è anche riportata nella Scheda B
2	Installazione di un impianto trigenerazione	Ampliamento perimetro del sito AIA	PdC 02/2023	Realizzazione di un nuovo deposito temporaneo rifiuti e la costruzione di un nuovo magazzino automatico con annessi servizi a corredo dell'opificio industriale esistente.	1228/1235/1214	
3	Nuovo magazzino tecnico		PdC 02/2023	Realizzazione di un nuovo deposito temporaneo rifiuti e la costruzione di un nuovo magazzino automatico con annessi servizi a corredo dell'opificio industriale esistente.	1228/1235/1214	
4	Allestimento Reparto Garze impregnate	Edificio D	PdC 06/2019	Ristrutturazione di alcuni fabbricati industriali edificio B-C-D e sopraelevazione del fabbricato monopiano di interconnessione fra gli Ed. A-D	1228/1236/1234	la particella 1234 non è più esistente perché è stata inglobata nella 1236



N	Modifiche	Dettaglio	Numero di PdC	Oggetto PdC	Particelle	NOTE*
5	Ampliamento magazzino automatizzato	Edificio D	PdC 02/2023	Realizzazione di un nuovo deposito temporaneo rifiuti e la costruzione di un nuovo magazzino automatico con annessi servizi a corredo dell'opificio industriale esistente.	1228/1235/1214	
6	Allestimento di un reparto in piccola scala per la Purificazione/fissaggio di Condroitina sodica (integratore) (ex impianto pilota dismesso)	Edificio C	N.A	Non previsto		
7	Modifiche al parco Serbatoi	Installazione nuovi serbatoi e dismissione serbatoi interrati	PdC 06/2019	Ristrutturazione di alcuni fabbricati industriali edificio B-C-D e sopraelevazione del fabbricato monopiano di interconnessione fra gli Ed. A-D	1228/1236/1234	la particella 1234 non è più esistente perché è stata inglobata nella 1236
8	Spostamento del deposito temporaneo rifiuti	Ampliamento perimetro del sito AIA	PdC 02/2023	Realizzazione di un nuovo deposito temporaneo rifiuti e la costruzione di un nuovo magazzino automatico con annessi servizi a corredo dell'opificio industriale esistente.	1228/1235/1214	



N	Modifiche	Dettaglio	Numero di PdC	Oggetto PdC	Particelle	NOTE*
9	Acquisizione nuovo capannone ex Tecnofibre	Ampliamento perimetro del sito AIA	N.A.	pdC		L'Area ex tecnofibre acquisita da Altergon, di cui è presente il permesso di costruire e la concessione edilizia sarà adibito a magazzino. Il materiale stoccato non sarà di natura infiammabile, verranno infatti stoccati macchinari di produzione.
10	Efficientamento dell'impianto di trattamento reflui esistente, mediante l'integrazione di nuove sezioni di trattamento		PdC 06/2023	Realizzazione di un ampliamento vasca equalizzazione acque reflue a corredo dell'opificio industriale esistente	1236	
11	Modifica del reparto di produzione di Sodio laluronato (produzione a regime solo di Sodio laluronato ultrapuro)	Edificio C- API SUD	PdC 01/2020	Ristrutturazione interna e ampliamento lato sud-ovest Ed. C	1228/1236	
		Edificio C- API OVEST	PdC 05/2021	Ristrutturazione di alcuni fabbricati a servizio delle unità produttive ubicate nell'area.	1228/1236/1234	la particella 1234 non è più esistente perché è stata inglobata nella 1236



3 FUNZIONAMENTO DELL'INSTALLAZIONE NEL MENTRE DELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI

In sede di conferenza dei servizi su citata, il Presidente ha richiesto alla società Altergon di presentare una relazione tecnica che chiarisca il funzionamento dell'installazione della modifica sostanziale con riferimento alla sicurezza dei lavoratori e sulla sicurezza dell'impianto.

I pericoli individuati per la sicurezza dell'impianto e dei lavoratori saranno costituiti dai pericoli derivanti dalla presenza di lavorazioni effettuate da ditte esterne all'interno del perimetro aziendale.

I possibili rischi interferenti sono da gestire per le singole fasi di cantiere e per le possibili sovrapposizioni temporali e spaziali con le lavorazioni della Altergon Italia.

Di seguito sono riportate le misure mitigative che l'azienda adotterà e che formalizzerà in documenti specifici (DUVRI, POS -PSC) e in procedure operative.

3.1 Gestione dei rischi in fase di cantiere

Per gestire i rischi in cantiere e raggiungere adeguati livelli di prevenzione e protezione, il datore di lavoro effettuerà la valutazione specifica per ogni attività attraverso il POS/PSC specifici.

Ad oggi non è ancora definito un cronoprogramma dei lavori, in quanto il procedimento di modifica AIA è in corso di approvazione.

3.2 Adempimenti Legislativi

Allo stato attuale sono stati ottenuti i permessi di costruire per gli ampliamenti previsti, come da tabella al paragrafo 2.

3.3 Misure mitigative da adottarsi in fase di cantiere

L'azienda ha previsto l'attuazione delle seguenti misure mitigativa in cantiere per ridurre gli impatti provocati dalle lavorazioni di cantiere sulle diverse matrici ambientali e per la sicurezza dei lavoratori e dell'impianto:

1. impatto acustico:

- Localizzare degli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai recettori esterni;
- Preferire le lavorazioni nel periodo diurno e programmare lo sfasamento temporale delle lavorazioni più rumorose;
- Spegnerne i motori nei casi di pause apprezzabili;
- Rispettare la manutenzione e il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;
- Utilizzare barriere acustiche fisse o mobili

2. Emissioni in atmosfera

- Effettuare, soprattutto nei periodi più secchi, una periodica bagnatura delle pavimentazioni;
- Coprire con teli i cumuli di materiale pulverulento;
- Evitare le demolizioni durante le giornate ventose;
- Mantenere la viabilità di cantiere pavimentata pulita (ad esempio attraverso l'impiego della spazzatrice)



3. Risorse idriche e suolo

- Effettuare il rifornimento dei mezzi su pavimentazione impermeabile;
- Controllare la tenuta dei tappi dei bacini di contenimento

4. Depositi e gestione materiali

Per i vari materiali che necessitano di essere stoccati in cantiere (materie prime, rifiuti...) è opportuno attuare modalità di gestione che garantiscano la separazione netta fra i vari cumuli o depositi. Nello specifico, è opportuno:

- depositare gli inerti in modo da evitare spandimenti nei terreni che non saranno oggetto di costruzione;
- evitare spandimenti degli inerti nel reticolo di allontanamento delle acque meteoriche;
- stoccare in sicurezza le sostanze pericolose evitando il loro deposito a cielo aperto;
- conservare in cantiere le schede di sicurezza;
- separare i materiali tolti d'opera dai rifiuti.

5. Rifiuti

- i rifiuti devono essere separati per codice EER;
- devono essere stoccati in contenitori idonei per funzionalità e capacità e identificati con apposita cartellonistica;
- eventuali ditte in subappalto dovranno essere formate sulle modalità di gestione dei rifiuti all'interno del cantiere.
- La tipologia di rifiuti che saranno prodotti in fasi di cantiere sono rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzioni (CER 17.00.00) imballaggi, legno per le casseformi, ferro e acciaio ed imballaggi.

6. Terre e rocce da Scavo

- lo stoccaggio di terreno vegetale deve avvenire in cumuli di massimo 2 metri di altezza per conservarne le caratteristiche al fine di poterlo riutilizzare nelle opere di recupero dopo il ripristino delle aree;
- i cumuli devono essere gestiti in modo da evitarne il dilavamento e la dispersione di polveri (con copertura o inerbimento);
- il trasporto dovrà essere effettuato tramite mezzi coperti.

7. Ripristino dei Luoghi

Una volta terminate le lavorazioni, il cantiere verrà smantellato e le aree utilizzate come cantiere e campi base dovranno essere ripristinate tramite:

- verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione dei suoli;
- ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;
- eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo.

Altergon Italia Srl

Via Zona Industriale, Morra De Sanctis, AV 83040



Istanza di modifica sostanziale A.I.A rilasciata con decreto N.794 del 23/10/2015; successivamente integrata con decreto N.12 del 18/04/2018 di modifica non sostanziale.

Documento 5
ALLEGATO A
Permessi di costruire



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO

Tel. 0827-43021 0827-43456 0827-43578 Fax 0827/43081

REGISTRO COSTRUZIONI N° 01/2019

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

- VISTA** la domanda del **Sig. Dr. CINCOTTI SALVATORE**, nella qualità di Amministratore Delegato della **ALTERGON ITALIA S.r.l.**;
- CHIEDE** il permesso a costruire relativo ai nuovi fabbricati di servizio area nord e ristrutturazione interna edificio "B" nell'area Industriale di Morra De Sanctis area **ASI** al Foglio n° **34** particelle n° **1228 e 1236**;
- VISTI** i tipi ed i disegni allegati alla presente;
- SENTITO** il parere favorevole della Commissione Comunale Edilizia espresso nella seduta del **18-04-2019** con verbale n° **1**;
- VISTO** l'art. 220 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27-7-34, n° 1265;
- VISTI** gli art. 1-3-4 e 9 della Legge 28 Gennaio 1977, n° 10;
- VISTO** l'art. 31 della Legge Urbanistica 17-08-42, n° 1150 modificata ed integrata con Legge n° 6 Agosto 1967, n° 765;
- VISTO** il P.D.F. vigente;
- VISTA** la Legge Regionale n° 14/82;
- VISTO** l'Art. 32 Legge 219 e s.m.i. del P.C.M.;
- VISTO** il parere favorevole del **Consorzio ASI**;

CONCEDE

Al **Sig. Dr. CINCOTTI SALVATORE** come in premessa generalizzato, **IL PERMESSO A COSTRUIRE** salvi i diritti di terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, all'esecuzione dei lavori sopra specificati, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. 24 Gennaio 1953, n° 189, e successive, dei regolamenti comunali edilizi e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti nonché delle seguenti condizioni particolari.

- 1- Il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito o lamiera lungo il lato prospiciente spazi pubblici. Gli assiti od altri ripari dovranno essere apposti, durante la notte, opportuni segnali luminosi in modo da indicare l'ingombro.
- 2- Le opere dovranno essere eseguite in conformità al progetto presentato approvato dalla competente commissione ed autorizzate dal responsabile dell' UTC, ed iniziate entro il termine di mesi **12** ed ultimati entro il termine di mesi **36** in ogni loro parte.
- 3- Dovranno essere osservate, in quanto applicabili le norme contenute nella Legge 5 Novembre 1971, n° 1086, per la esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato normale, in conglomerato cementizio armato precompresso od a struttura metallica.



- 4- Dovranno essere rispettate le norme sismiche previste dalle Leggi vigenti in quanto questo comune ricade in zona sismica classificata **S = 12**.
- 5- Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza la preventiva concessione comunale.
- 6- La data di inizio lavori dovrà essere immediatamente segnalata all'Ufficio Comunale.
- 7- Dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 47/85.

Dalla Residenza Municipale li 23/04/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Buscetto Gerardo



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C
Dott. Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)


Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente concessione è stata affissa per estratto all'Albo Pretorio in data 23/04/2019 e vi rimarrà pubblicata per dieci giorni consecutivi.

Addì 23/04/2019

IL MESSO COMUNALE






IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nicola De Vito




Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato la presente concessione, ai sensi dell' art. 31 della Legge 17 Agosto 1942, n° 1150, e successive modificazioni, mediante consegna di copia a mano di STANCO ROCCA (DELEGATO)

Addì 14/05/2019

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE



Esatte Euro 25,82 per diritti di segreteria come da ricevuta allegata.



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

AREA TECNICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


N. *67* del *12.03.2020*

N° *42* Registro generale.

OGGETTO: PERMESSO A COSTRUIRE PER LA RISTRUTTURAZIONE INTERNA E AMPLIAMENTO LATO SUD-OVEST EDIFICIO "C" UBICATO NELL'AREA ASI

DATO atto che in relazione alla presente Determina sono stati acquisiti, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, i seguenti pareri:

➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità TECNICA:



➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:



➤ VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria su CAP n° / / :



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL *17/03/2020* AL *01/04/2020*
OPPOSIZIONI

IL SEGREGARIO COMUNALE

IL MESSO





PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE EDILIZIE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e della ex Legge n° 219/81 e s.m.i.

- VISTA la domanda con la quale il Sig. Cincotti Salvatore, nella sua qualità di Amministratore delegato della Altergon Italia S.r.l dell'opificio industriale sito in Morra De Sanctis nell'Area Industriale ASI, identificato catastalmente al foglio n° 34 part.lla n° 1228-1236 e 1234, CHIEDE il P.a.C. per la ristrutturazione interna e ampliamento lato Sud-Ovest edificio "C" ubicato nell'area industriale ASI di Morra De Sanctis (Av);
- VISTA la necessaria documentazione tecnica e amministrativa;
- VISTO l'art. 220 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.34, n° 1265;
- VISTI gli art. 1,3,4, e 9 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10;
- VISTO l'art. 31 della legge urbanistica 17.08.1942, n° 1150 modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n° 765;
- VISTO il D.L. n° 474/87, convertito con modifiche nella legge 21.01.1988 n° 12;
- VISTO il Decreto Legislativo n° 76 del 30.03.1990;
- VISTA la legge 32/92;
- VISTA la legge 677/96;
- VISTI i tipi ed i disegni allegati alla domanda stessa;
- VISTO il regolamento edilizio comunale vigente;
- VISTI gli strumenti urbanistici comunali;
- VISTE le vigenti leggi regionali;
- VISTA il D.P.R.n.380 del 06.06.2001;
- VISTO il D.Lgs n.301 del 27.12.2002;
- VISTO il regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;
- VISTO il parere favorevole della Commissione espresso nella seduta del 21/01/2020 con verbale n° 03;

RILASCIATA

al Sig. Cincotti Salvatore, come in premessa generalizzato,

IL PERMESSO DI COSTRUIRE richiesto

A titolo di permesso a costruire, e ai sensi 13 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i., per l'intervento in premessa indicato, salvi i diritti di terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. 24 gennaio 1953, n° 189, e successive, dei regolamenti comunali edilizi e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti nonché delle seguenti condizioni particolari:

1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2) I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere concesse preventivamente dal Comune.

4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65, S.O.) ed alla circolare 24 giugno 1993, n. 37406/STC del

Ministero dei lavori pubblici (S.O. G.U. n. 191 del 16 agosto 1993 n. 74) nonché al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (G.U. 1 luglio 1994, n. 152) D.M. 9 gennaio 1996, D.M. 16 gennaio 1996 (G.U. 5 febbraio 1996, n. 19), L. 2.2.1974 n. 64 e L.R. 07.01.1983 n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare:

- a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato e/o in muratura con allegata la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;
 - b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità e l'agibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
- 5) Qualora non siano stati indicati nella domanda di PAC il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 6) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 7) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, all'art. 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, della L.R. 9/1983 e delle successive norme che regolano la materia;
- 8) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e la autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 9) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio tecnico comunale competente.
- 10) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio tecnico comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonato o sospesi per più di un mese.
- 11) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 12) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
- 13) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta dall'ufficio tecnico comunale, allegando a questa il certificato di collaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001. Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso gli uffici comunali lo ritenessero necessario, verrà richiesta l'ulteriore documentazione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- 14) Il concessionario, il direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 15) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
- a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. 27 giugno 1987, n. 148, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
 - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. 4 dicembre 1987, n. 285, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. 12 marzo 1990, n. 59) recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili applicabile e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. 15 febbraio 1992, n. 38);
 - e) alla legge 29 marzo 1990, n. 55 (G.U. 25 maggio 1990, n. 120) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione alla delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7, comma 1, prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la


Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55 del 1990, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;

f) al D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. 8 marzo 1991, n. 57) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio del P.A.C. relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

Morra De Sanctis, li 12/03/2020


Il Responsabile del Procedimento

Geom. Gerardo Buscetto



Il Responsabile dell'U.T.C.

Dott. Enrico INDELLI



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE


COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo OnLine del sito del Comune per dieci giorni consecutivi a partire, dal 17/03/2020 al 04/04/2020.

N. Albo del ;



IL MESSO COMUNALE
UFFICIO TECNICO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Buscetto Gerardo)


PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Morra De Sanctis, 11/05/2020



UFFICIO TECNICO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Buscetto Gerardo)


IL RESPONSABILE DEL SETTORE

T. X. Dott. Enrico INDELLI

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato la presente Determina concessione/decreto mediante consegna di copia a mano di.....*Sig. Franco Rocco (DELEXTO)*.....

Addi il.....*11/05/2020*.....

IL RICEVENTE


Rocco James

IL MESSO COMUNALE

UFFICIO TECNICO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Cogn. Massimo Gerardo)

Amato

Esatti Euro 25,82 per diritti di segreteria come da ricevuta di versamento sul c.c. n° 12982831 in data*26/02/2020*.....





COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

(Provincia di AVELLINO)

AREA TECNICA

Permesso a costruire n° 2/2023

OGGETTO: PERMESSO A COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI E LA REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO AUTOMATICO CON ANNESSI SERVIZI A CORREDO DELL'OPIFICIO INDUSTRIALE ESISTENTE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e della ex Legge n° 219/81 e s.m.i.)

-VISTA la domanda con la quale il **Sig. Cincotti Salvatore**, nella sua qualità di Amministratore delegato della **ALTERGON ITALIA S.r.l.** sita in Morra De Sanctis nell'Area Industriale ASI, identificato catastalmente al foglio n° 34 particelle n. **1228-1235 e 1214**, **CHIEDE** il P.a.C. per la realizzazione di un nuovo deposito temporaneo rifiuti e la costruzione di un magazzino automatico con annessi servizi a corredo dell'opificio industriale esistente.

- ✓ VISTA la necessaria documentazione tecnica e amministrativa;
- ✓ VISTO l'art. 220 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.34, n° 1265;
- ✓ VISTI gli art. 1,3,4, e 9 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10;
- ✓ VISTO l'art. 31 della legge urbanistica 17.08.1942, n° 1150 modificata e integrata con legge 6 agosto 1967, n° 765;
- ✓ VISTO il D.L. n° 474/87, convertito con modifiche nella legge 21.01.1988 n° 12;
- ✓ VISTO il Decreto Legislativo n° 76 del 30.03.1990;
- ✓ VISTA la legge 32/92;
- ✓ VISTA la legge 677/96;
- ✓ VISTI i tipi ed i disegni allegati alla domanda stessa;
- ✓ VISTO il regolamento edilizio comunale vigente;
- ✓ VISTI gli strumenti urbanistici comunali;
- ✓ VISTE le vigenti leggi regionali;
- ✓ VISTA il D.P.R.n.380 del 06.06.2001;
- ✓ VISTO il D.Lgs n.301 del 27.12.2002;
- ✓ VISTO il regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;
- ✓ Visto l'Art. 32 Legge 219 e s.m.i. del P.C.M.;

VISTO il parere favorevole della Commissione espresso nella seduta del **04/04/2023** con verbale n° 01;

Su proposta del responsabile del procedimento **Geom. Gerardo Buscetto**,

RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

al **Sig. Cincotti Salvatore**, nella sua qualità di Amministratore delegato della **Altergon Italia S.r.l.** in Morra De Sanctis nell'Area Industriale ASI, identificato catastalmente al foglio n° 34 particelle n° **1228-1235 e 1214**, **CHIEDE** il P.a.C. per la realizzazione di un nuovo deposito temporaneo rifiuti e la costruzione di un magazzino automatico con annessi servizi a corredo dell'opificio industriale esistente.

A titolo di permesso a costruire, e ai sensi 13 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i., per l'intervento in premessa indicato salvi i diritti di terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. 24 gennaio 1953, n° 189, e successive, dei regolamenti comunali edilizi e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti nonché delle seguenti condizioni particolari:

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere concesse preventivamente dal Comune.

3. Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65, S.O.) ed alla circolare 24 giugno 1993, n. 37406/STC del Ministero dei lavori pubblici (S.O. G.U. n. 191 del 16 agosto 1993 n. 74) nonché al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (G.U. 1 luglio 1994, n. 152) D.M. 9 gennaio 1996, D.M. 16 gennaio 1996 (G.U. 5 febbraio 1996, n. 19), L. 2.2.1974 n. 64 e L.R. 07.01.1983 n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare:
 - a. il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato e/o in muratura con allegata la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;
 - b. il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità e l'agibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
4. Qualora non siano stati indicati nella domanda di PAC il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.

In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.

5. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, all'art. 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, della L.R. 9/1983 e delle successive norme che regolano la materia;
6. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.

Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio tecnico comunale competente.

7. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio tecnico comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonato o sospesi per più di un mese.

Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.

Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta dall'ufficio tecnico comunale, allegando a questa il certificato di collaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore

lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso gli uffici comunali lo ritenessero necessario, verrà richiesta l'ulteriore documentazione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il concessionario, il direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

8. È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:

- a. al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. 27 giugno 1987, n. 148, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
- b. al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. 4 dicembre 1987, n. 285, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;


- c. alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. 12 marzo 1990, n. 59) recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili applicabile e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. 15 febbraio 1992, n. 38);

alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. 25 maggio 1990, n. 120) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione alla delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7, comma 1, prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55 del 1990, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;


- d. al D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. 8 marzo 1991, n. 57) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio del P.A.C. relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

Morra De Sanctis li 07/04/2023

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Gerardo Buscetto



Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Alessandro Cuzzo



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art.32, comma1 della Legge n. 69/2009, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo OnLine del sito del Comune per dieci giorni consecutivi a partire, dal 23/05/2023 al 02/06/2023

N. Albo 292 del 23/05/2023

Morra De Sanctis, 23/05/2023



MESSO COMUNALE

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato il presente permesso a costruire mediante consegna di

copia a mano di Luca Rocco

Addì il 20/09/2023

IL RICEVENTE



IL MESSO COMUNALE

UFFICIO TECNICO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Bascello Gerardo)

Esatti Euro 25,82 per diritti di segreteria come da ricevuta di versamento sul c.c. n° 12982831 in data



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

(Provincia di AVELLINO)

AREA TECNICA

Permesso a costruire n° 5/2021

OGGETTO: PERMESSO A COSTRUIRE PER L'AMPLIAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI FABBRICATI A SERVIZIO DELLE UNITA' PRODUTTIVE UBICATE NELL'AREA DEL LOTTO N.1 PARTICELLE N. 1228-1236 E 1234 DEL FOGLIO N. 34 NELL' AREA INDUSTRIALE ASI DI MORRA DE SANCTIS (AV).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e della ex Legge n° 219/81 e s.m.i.)

- VISTA la domanda con la quale il **Sig. Cincotti Salvatore**, nella sua qualità di Amministratore delegato dell' Altergon Italia S.r.l. dell'opificio industriale sito in Morra De Sanctis nell'Area Industriale ASI.
 - VISTA la necessaria documentazione tecnica e amministrativa;
 - ✓ VISTO l'art. 220 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.34, n° 1265;
 - ✓ VISTI gli art. 1,3,4, e 9 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10;
 - ✓ VISTO l'art. 31 della legge urbanistica 17.08.1942, n° 1150 modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n° 765;
 - ✓ VISTO il D.L. n° 474/87, convertito con modifiche nella legge 21.01.1988 n° 12;
 - ✓ VISTO il Decreto Legislativo n° 76 del 30.03.1990;
 - ✓ VISTA la legge 32/92;
 - ✓ VISTA la legge 677/96;
 - ✓ VISTI i tipi ed i disegni allegati alla domanda stessa;
 - ✓ VISTO il regolamento edilizio comunale vigente;
 - ✓ VISTI gli strumenti urbanistici comunali;
 - ✓ VISTE le vigenti leggi regionali e il regolamento industriale del P.C.M.;
 - ✓ VISTA il D.P.R.n.380 del 06.06.2001;
 - ✓ VISTO il D.Lgs n.301 del 27.12.2002;
 - ✓ VISTO il regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;
- VISTO il parere favorevole della Commissione espresso nella seduta del **02/07/2021** con verbale n° **02**;
- Su proposta del responsabile del procedimento geom. Gerardo Buscetto,

RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

al Sig. **Cincotti Salvatore**, nella sua qualità di Amministratore delegato dell' **Altergon Italia S.r.l.** dell'opificio industriale sito in **Morra De Sanctis (Av)** nell'Area Industriale **ASI**, alla **Via Scalo Morra De Sanctis**, per la realizzazione di un ampliamento e la ristrutturazione di alcuni fabbricati a servizio delle unità produttive ubicate nell'area del **Lotto 1** particelle catastali n. **1228-1236** e **1234** al Foglio n. **34** dello Stabilimento esistente **Altergon Italia S.r.l.**

A titolo di permesso a costruire, e ai sensi 13 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i., per l'intervento in premessa indicati, salvi i diritti di terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. 24 gennaio 1953, n° 189, e successive, dei regolamenti comunali edilizi e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti nonché delle seguenti condizioni particolari:

1. *Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.*
2. *I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.*

3. In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere concesse preventivamente dal Comune.

4. *Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65, S.O.) ed alla circolare 24 giugno 1993, n. 37406/STC del Ministero dei lavori pubblici (S.O. G.U. n. 191 del 16 agosto 1993 n. 74) nonché al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (G.U. 1 luglio 1994, n. 152) D.M. 9 gennaio 1996, D.M. 16 gennaio 1996 (G.U. 5 febbraio 1996, n. 19), L. 2.2.1974 n. 64 e L.R. 07.01.1983 n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare:*

- a. *il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato e/o in muratura con allegata la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;*
- b. *il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità e l'agibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.*

5. *Qualora non siano stati indicati nella domanda di PAC il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.*

6. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.

7. *La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, all'art. 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, della L.R. 9/1983 e delle successive norme che regolano la materia;*

8. *Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e la autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.*

9. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio tecnico comunale competente.
10. *Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio tecnico comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonato o sospesi per più di un mese.*
11. Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
12. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
13. La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta dall'ufficio tecnico comunale, allegando a questa il certificato di collaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
14. Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso gli uffici comunali lo ritenessero necessario, verrà richiesta l'ulteriore documentazione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
15. Il concessionario, il direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
16. *È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:*
- a. *al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. 27 giugno 1987, n. 148, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;*
 - b. *al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. 4 dicembre 1987, n. 285, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";*
 - c. *alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.)*

recante "Disposizioni per favorire il superamento di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;

d. alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. 12 marzo 1990, n. 59) recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili applicabile e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. 15 febbraio 1992, n. 38);


e. alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. 25 maggio 1990, n. 120) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione alla delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7, comma 1, prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55 del 1990, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;

f. al D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. 8 marzo 1991, n. 57) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio del P.A.C. relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

Morra De Sanctis, li 07/07/2021

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Gerardo Buscetto



Il Responsabile del Settore Tecnico

Dott. Vincenzo Di Sabdo



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art.32, comma della Legge n. 69/2009, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo OnLine del sito del Comune per dieci giorni consecutivi a partire, dal 09/07/2021 al 19/07/2021.
N. Albo 232 del 09/07/2021

IL MESSO COMUNALE

Alfredo Stoppa

Morra De Sanctis, Li 09/07/2021



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato il presente permesso a costruire mediante consegna di copia a mano di SAURO ROCCO

Addì li 24/12/2021

IL RICEVENTE

Rocco Stano



IL MESSO COMUNALE

[Signature]

Esatti Euro 25,82 per diritti di segreteria come da ricevuta di versamento sul c.c. n° 12982831 in data

MEMORANDUM
TO: [Illegible]
FROM: [Illegible]
SUBJECT: [Illegible]



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO

Tel. 0827-43021 0827-43456 0827-43578 Fax 0827/43081

REGISTRO COSTRUZIONI N° 06/2019

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

- VISTA** la domanda del **Sig. Dr. CINCOTTI SALVATORE**, nella qualità di Amministratore Delegato della **ALTERGON ITALIA S.r.l.**,
- CHIEDE** il permesso a costruire relativo all'ampliamento e ristrutturazione di alcuni fabbricati industriali edifici "B-"C"-D" ubicati nell'area Industriale Lotto n° 1 di Morra De Sanctis area ASI al Foglio n° 34 particella catastale n° 1228-1236 e 1234 e sopraelevazione del fabbricato monopiano di interconnessione fra gli edifici "A" -"D";
- VISTI** i tipi ed i disegni allegati alla presente;
- SENTITO** il parere della Commissione Comunale Edilizia espresso nella seduta del 18-04-2019 con verbale n° 1;
- Vista** l'integrazione planimetrica pervenuta in data 20/06/2019 con prot n° 2807
- VISTO** l'art. 220 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27-7-34, n° 1265;
- VISTI** gli art. 1-3-4 e 9 della Legge 28 Gennaio 1977, n° 10;
- VISTO** l'art. 31 della Legge Urbanistica 17-08-42, n° 1150 modificata ed integrata con Legge n° 6 Agosto 1967, n° 765;
- VISTO** il P.D.F. vigente;
- VISTA** la Legge Regionale n° 14/82;
- VISTO** l'Art. 32 Legge 219 e s.m.i. del P.C.M.;
- VISTO** il parere favorevole del Consorzio ASI;

CONCEDE


Al **Sig. Dr. CINCOTTI SALVATORE** come in premessa generalizzato, **IL PERMESSO A COSTRUIRE** salvi i diritti di terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, all'esecuzione dei lavori sopra specificati, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. 24 Gennaio 1953, n° 189, e successive, dei regolamenti comunali edilizi e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti nonché delle seguenti condizioni particolari.

- 1- Il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito o lamiera lungo il lato prospiciente spazi pubblici. Gli assiti od altri ripari dovranno essere apposti, durante la notte, opportuni segnali luminosi in modo da indicare l'ingombro.
- 2- Le opere dovranno essere eseguite in conformità al progetto presentato approvato dalla competente commissione ed autorizzate dal responsabile dell' UTC, ed iniziate entro il termine di mesi **12** ed ultimati entro il termine di mesi **36** in ogni loro parte.
- 3- Dovranno essere osservate, in quanto applicabili le norme contenute nella Legge 5 Novembre 1971, n° 1086, per la esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato normale, in conglomerato cementizio armato precompresso od a struttura metallica.

- 4- Dovranno essere rispettate le norme sismiche previste dalle Leggi vigenti in quanto questo comune ricade in zona sismica classificata **S = 12**.
- 5- Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza la preventiva concessione comunale.
- 6- La data di inizio lavori dovrà essere immediatamente segnalata all'Ufficio Comunale.
- 7- Dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 47/85.

Dalla Residenza Municipale li 20/06/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Buscetto Gerardo



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C
Dott. Ing. Giuseppe Graziano





COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)


Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente concessione è stata affissa per estratto all'Albo Pretorio in data 20/06/2019 e vi rimarrà pubblicata per dieci giorni consecutivi.

Addi 20/06/2019

IL MESSO COMUNALE





IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nicola De Vito



Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato la presente concessione, ai sensi dell' art. 31 della Legge 17 Agosto 1942, n° 1150, e successive modificazioni, mediante consegna di copia a mano di Sig. Stanco Pocco DELEGATO


Addi 09/07/2019

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

UFFICIO TECNICO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Buscetto Gerardo)



Esatte Euro 25,82 per diritti di segreteria come da ricevuta allegata.



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

(Provincia di AVELLINO)

AREA TECNICA

Permesso a costruire n° 6/2023

OGGETTO: PERMESSO A COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO VASCA
EQUALIZZAZIONE ACQUE REFLUE A CORREDO DELL'OPIFICIO INDUSTRIALE ESISTENTE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e della ex Legge n° 219/81 e s.m.i.)

-VISTA la domanda con la quale il **Sig. Cincotti Salvatore**, nella sua qualità di Amministratore delegato della **ALTERGON ITALIA S.r.L.** sita in Morra De Sanctis nell'Area Industriale ASI, identificato catastalmente al foglio n° 34 particella n° 1236, **CHIEDE** il P.a.C. per la realizzazione di un nuovo deposito temporaneo rifiuti e la costruzione di un magazzino automatico con annessi servizi a corredo dell'opificio industriale esistente.

- ✓ VISTA la necessaria documentazione tecnica e amministrativa;
- ✓ VISTO l'art. 220 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.34, n° 1265;
- ✓ VISTI gli art. 1,3,4, e 9 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10;
- ✓ VISTO l'art. 31 della legge urbanistica 17.08.1942, n° 1150 modificata e integrata con legge 6 agosto 1967, n° 765;
- ✓ VISTO il D.L. n° 474/87, convertito con modifiche nella legge 21.01.1988 n° 12;
- ✓ VISTO il Decreto Legislativo n° 76 del 30.03.1990;
- ✓ VISTA la legge 32/92;
- ✓ VISTA la legge 677/96;
- ✓ VISTI i tipi ed i disegni allegati alla domanda stessa;
- ✓ VISTO il regolamento edilizio comunale vigente;
- ✓ VISTI gli strumenti urbanistici comunali;
- ✓ VISTE le vigenti leggi regionali;
- ✓ VISTA il D.P.R.n.380 del 06.06.2001;
- ✓ VISTO il D.Lgs n.301 del 27.12.2002;
- ✓ VISTO il regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;
- ✓ Visto l'Art. 32 Legge 219 e s.m.i. del P.C.M.;

VISTO il parere favorevole della Commissione espresso nella seduta del **18/04/2023** con verbale n° 02;

Su proposta del responsabile del procedimento **Geom. Gerardo Buscetto**,

RILASCIA

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

al **Sig. Cincotti Salvatore**, nella sua qualità di Amministratore delegato della **Altergon Italia S.r.L.** in Morra De Sanctis nell'Area Industriale ASI, identificato catastalmente al foglio n° 34 particella n° 1236, **CHIEDE** il P.a.C. per la realizzazione di un nuovo deposito temporaneo rifiuti e la costruzione di un magazzino automatico con annessi servizi a corredo dell'opificio industriale esistente.

A titolo di permesso a costruire, e ai sensi 13 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i., per l'intervento in premessa indicato salvi i diritti di terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. 24 gennaio 1953, n° 189, e successive, dei regolamenti comunali edilizi e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti nonché delle seguenti condizioni particolari:

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere concesse preventivamente dal Comune.

3. Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65, S.O.) ed alla circolare 24 giugno 1993, n. 37406/STC del Ministero dei lavori pubblici (S.O. G.U. n. 191 del 16 agosto 1993 n. 74) nonché al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (G.U. 1 luglio 1994, n. 152) D.M. 9 gennaio 1996, D.M. 16 gennaio 1996 (G.U. 5 febbraio 1996, n. 19), L. 2.2.1974 n. 64 e L.R. 07.01.1983 n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare:
 - a. il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato e/o in muratura con allegata la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;
 - b. il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità e l'agibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
4. Qualora non siano stati indicati nella domanda di PAC il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.

In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.

5. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, all'art. 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, della L.R. 9/1983 e delle successive norme che regolano la materia;
6. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.

Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio tecnico comunale competente.

7. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio tecnico comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonato o sospesi per più di un mese.

Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.

Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta dall'ufficio tecnico comunale, allegando a questa il certificato di collaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore

lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso gli uffici comunali lo ritenessero necessario, verrà richiesta l'ulteriore documentazione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il concessionario, il direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

8. È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:

- a. al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. 27 giugno 1987, n. 148, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
- b. al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. 4 dicembre 1987, n. 285, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;


- c. alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. 12 marzo 1990, n. 59) recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili applicabile e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. 15 febbraio 1992, n. 38);

alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. 25 maggio 1990, n. 120) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione alla delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7, comma 1, prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55 del 1990, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;


- d. al D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. 8 marzo 1991, n. 57) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio del P.A.C. relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

Morra De Sanctis li 07/04/2023

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Gerardo Buscetto



Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Alessandro Cuzzo



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art.32, comma1 della Legge n. 69/2009, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo OnLine del sito del Comune per dieci giorni consecutivi a partire, dal 05/05/2023 al 15/05/2023

N. Albo 270 del 05/05/2023

Morra De Sanctis, 05/05/2023



IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato il presente permesso a costruire mediante consegna di

copia a mano di Aureo Rocco

Addi li 28/06/2023

IL RICEVENTE




IL MESSO COMUNALE


Esatti Euro 25,82 per diritti di segreteria come da ricevuta di versamento sul c.c. n° 12982831 in data



Ampliamento perimetro del sito AIA




I PIANO Ed. D
PdC 05/2021



II PIANO Ed. D


PdC 05/2021



Riubicazione deposito temporaneo dei rifiuti nell'area di nuova espansione già di proprietà Altergon Italia

PdC 02/2023

Acquisizione nuovo lotto con fabbricato destinato ad attività di magazzino



Nuovo impianto di cogenerazione di potenza elettrica pari a 1.2 MW e potenza termica pari a 2.8 MW.

PdC 02/2023

Ampliamento reparto di produzione di Sodio Ialuronato. Nel progetto si richiede anche la modifica del quadro emissivo.

Nuovi edifici con realizzazione di magazzini tecnici del reparto manutenzione e di un locale tritrazione di astucci e foglietti illustrativi prima del loro invio a deposito temporaneo rifiuti (norme antictraffazione)

PdC 02/2023

Ampliamento magazzino automatizzato

PdC 02/2023

Ampliamento impianto di trattamento reflui mediante aumento del volume di equalizzazione ed integrazione di nuove sezioni di opportuna tecnologia di trattamento

PdC 06/2023

IAI allestimento di un reparto in piccola scala per la Purificazione/fissaggio di Condroitina sodica

Installazione di nuovi serbatoi fuori terra destinati allo stoccaggio di Alcol Etilico e parte integrante del futuro impianto di distillazione già autorizzato

PdC 06/2019

Dismissione dei serbatoi interrati utilizzati per lo stoccaggio di Alcol Etilico e di soluzioni etanoliche

installazione Serbatoi V557-V558 Sorbitolo

Nuovo reparto di produzione Plaster base Lidocaina

PdC 06/2019

Nuovo reparto di produzione Garze Impregnate

PdC 06/2019

Nuovo reparto di produzione Plaster a base Betametasona Valerate

PdC 01/2019

STRADA CONSORTILE AREA ASI

STRADA ASI

STRADA A.S.I.

DATA	26-09-2022	PRIMA EMISSIONE	STORIA DELLE REVISIONI
REDAZIONE	LOCALIZZAZIONE		
PLANT SITO MORRA DE SANCTIS			
ARGOMENTO			
MODIFICHE PROGETTATE A.I.A.			
STAMPATO	DATA	28-02-2024	ESISTENTE
CONTROLLATO	PLANIMETRIA GENERALE		
APPROVATO	SCHEDA B		
ALTERGON ITALIA		SCALA	1:500
ALTERGON ITALIA		FOL. 11 DI 11	